

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997, n. 11

Disciplina dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di programmazione e di autorizzazione delle grandi strutture di vendita.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge stabilisce le norme di attuazione in materia di programmazione regionale e di concessione dei nulla osta per le grandi strutture di vendita, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Gli obiettivi della programmazione regionale sono:

- a) favorire un'equilibrata realizzazione di una rete distributiva;
- b) rendere compatibili gli insediamenti commerciali con il territorio e valorizzare la funzione commerciale anche al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
- c) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una possibilità di scelta in un ambito concorrenziale, favorendo inoltre un corretto equilibrio tra attività di diverse dimensioni;
- d) agevolare gli insediamenti atti ad inserire le piccole e medie imprese, già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle relative aree;
- e) assicurare un sistema di monitoraggio riferito alla entità ed efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.

Art. 2

Rilascio del nulla osta

1. In attuazione degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono soggetti a nulla osta:

- a) le autorizzazioni all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio singoli, o aggregati in centri commerciali, che trattino generi di largo e generale consumo in modo esclusivo o unitamente ad altri prodotti anche non contingentati, con superficie di vendita complessiva superiore a 400 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;
- b) le autorizzazioni all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di esercizi singoli che per dimensioni e collo-

cazione geografica siano destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati;

- c) gli ampliamenti dimensionali, che comportino il superamento della soglia dei 400 metri quadrati per esercizi o centri commerciali che pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti, in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, ovvero che comportino il superamento della soglia dei 1.500 metri quadrati in tutti gli altri casi;
- d) gli ampliamenti merceologici relativi a generi di largo e generale consumo in esercizi o centri commerciali con superficie di vendita compresa tra i 400 e i 1.500 metri quadrati localizzati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000;
- e) gli ampliamenti merceologici di qualsiasi tipo per esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati;
- f) la concentrazione in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000, in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati, di almeno quattro esercizi dello stesso settore merceologico operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni;
- g) la concentrazione in un nuovo punto di vendita o l'aggregazione in un centro commerciale, senza ampliamento merceologico o dimensionale, con superficie di vendita fino al massimo di 2.000 metri quadrati, di almeno quattro esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni;
- h) ogni altra modifica di esercizi o strutture di vendita soggette a nulla osta regionale, esclusi i trasferimenti all'interno del territorio comunale, senza aggregazioni di superficie; in questo ultimo caso il nulla osta non è necessario a condizione che vengano rispettate le caratteristiche dimensionali e merceologiche della struttura di vendita e vengano mantenuti gli standards minimi ed i requisiti di accessibilità previsti dal nulla osta originario.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 18 aprile 1994, n. 384, anche la comunicazione al Sindaco prevista dal comma 90 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è subordinata al rilascio del nulla osta regionale di cui al presente articolo per la superficie richiesta, nei limiti consentiti dalla disponibilità di contingente o dagli indici specificati nell'allegato C.

Art. 3

Centri commerciali

1. Ai fini della presente legge sono centri commerciali soggetti a nulla osta regionale le strutture di vendita costi-

tuite da almeno due esercizi commerciali la cui superficie di vendita complessiva superi quella indicata dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, inseriti in una struttura unitaria o articolata in più edifici a destinazione specifica, provvisti di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

2. I centri commerciali di cui al comma 1 possono essere integrati da esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e da esercizi di vendita di quotidiani e periodici le cui superfici non sono computate nel contingente previsto nella specifica programmazione comunale e non contribuiscono a formare la superficie massima di vendita dei centri.

3. Le caratteristiche e le dimensioni massime degli esercizi singoli e dei centri commerciali sono individuate nell'allegato A della presente legge.

Art. 4

Rivitalizzazione dei centri storici

1. In attuazione delle finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nei centri storici dei poli regionali e dei poli urbani intermedi, così come definiti dall'articolo 39 delle norme d'attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 24 settembre 1992, supplemento al n. 93, possono essere realizzati centri commerciali in strutture edilizie esistenti, anche soggette a recupero edilizio con superficie di vendita non superiore a 2.000 metri quadrati, di cui il cinquanta per cento riservata all'insediamento di esercizi del dettaglio tradizionale di cui alla lettera A) dell'allegato A già operanti da almeno tre anni nel comune.

2. Nel rilascio dei nulla osta per i centri commerciali di cui al comma 1 la Giunta regionale può derogare ai requisiti previsti negli allegati A, B e C e prevedere che le localizzazioni dei parcheggi siano individuate in aree situate entro una distanza di 300 metri dal perimetro dell'immobile interessato dall'iniziativa.

Art. 5

Procedura per le domande di nulla osta

1. La domanda di rilascio del nulla osta, indirizzata al Presidente della Giunta regionale è presentata al Sindaco contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa.

2. La documentazione da allegare alla domanda di nulla osta, a pena di inammissibilità, è la seguente:

- a) dichiarazione di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, per iniziative riguardanti esercizi singoli;
- b) codice fiscale dei richiedenti;

- c) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e la valutazione della accessibilità agli esercizi di vendita;
- d) progetto di massima dell'intervento comprendente piante e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e della destinazione d'uso dei locali; planimetrie con indicazione delle superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari;
- e) dichiarazione del richiedente con l'indicazione del tempo presunto necessario per attivare la struttura commerciale soggetta a nulla osta, nonché del numero presunto di addetti;
- f) altri documenti atti a dimostrare l'esistenza di ragioni di priorità come specificato dall'articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o in applicazione di specifiche norme contenute in leggi regionali o statali;
- g) in caso di nulla osta per ampliamento, formale dichiarazione del Sindaco che ne evidenzia la dimensione e copia delle autorizzazioni amministrative rilasciate;
- h) per i centri commerciali maggiori, come definiti nell'allegato A, autorizzabili ai sensi della presente legge, uno studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente, con riferimento al dettaglio tradizionale e moderno e specificazioni rispetto ai settori interessati, nonché uno studio di compatibilità ambientale del progetto da assentirsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come introdotto dall'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 28; a tal fine il richiedente trasmette la documentazione alla struttura regionale competente in materia di commercio che attiverà la procedura relativa.

3. Il Sindaco, ricevuta la domanda di nulla osta, verifica la completezza della documentazione, e richiede l'eventuale integrazione della stessa; attesta inoltre la conformità urbanistica dell'iniziativa e certifica l'idoneità in relazione all'accessibilità al centro ed all'impatto sulla rete viaria circostante esistente o proposta dal richiedente.

Art. 6

Nulla osta regionale

1. Il nulla osta regionale indica:

- a) la titolarità del provvedimento;
- b) la tipologia e l'ubicazione specifica dell'esercizio o del centro commerciale;
- c) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per le tabelle merceologiche e per i centri commerciali la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione della stessa in tabelle merceologiche;

- d) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
- e) la dotazione minima di standards di area libera e parcheggio;
- f) il tempo di validità del nulla osta nel limite previsto dall'articolo 10.

2. Il nulla osta può inoltre contenere eventuali prescrizioni che l'amministrazione regionale ritiene necessarie per la realizzazione dell'iniziativa.

3. In caso di inottemperanza a quanto disposto dalle lettere b), c), d), e) del comma 1 e di mancata osservanza alle prescrizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale, su segnalazione del Sindaco, revoca il nulla osta.

Art. 7

Domande concorrenti

1. Sono concorrenti fra loro le richieste di nulla osta, formulate per la medesima area operativa come definita nell'allegato C e stessa tipologia commerciale, pervenute in Regione, entro i sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse.

2. In caso di istruttoria congiunta per domande concorrenti vanno applicati i criteri dell'articolo 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 8

Criteri di ammissibilità settoriale

1. I nulla osta regionali sono rilasciati solo per esercizi e centri commerciali con i requisiti previsti dalla presente legge e dagli allegati A e B.

2. Nella procedura di rilascio del nulla osta devono essere verificate le seguenti condizioni:

- a) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi contingentati in modo esclusivo o congiuntamente ad altri prodotti non contingentati, la disponibilità della superficie richiesta nel contingente stabilito nella programmazione regionale relativamente alla quantità di superficie da assegnare ai generi contingentati, come riportato nell'allegato C;
- b) per gli esercizi o le strutture commerciali che pongono in vendita generi non contingentati, la verifica dell'indice specificato nell'allegato C.

3. La Giunta regionale individua annualmente i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli indici e li pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione; tali valori vengono aggiornati con l'inserimento delle quantità di superficie concesse dalla Giunta regionale nel corso dell'anno.

4. Nei casi previsti dall'articolo 5 è richiesta la positiva

verifica dell'impatto dell'iniziativa sulla rete commerciale esistente, nonché la compatibilità ambientale.

5. Fatte salve le ipotesi espressamente previste dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 e successive modificazioni, e, per le forme associative, dall'articolo 29, comma 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, la Giunta regionale può concedere nulla osta per la concentrazione di esercizi o centri commerciali già oggetto di nulla osta esistenti nello stesso comune, con l'osservanza di quanto disposto negli allegati A, B e C, per documentate esigenze di completamento o razionalizzazione delle funzioni di vendita anche nell'interesse del consumo. Nel caso di nulla osta rilasciati ai sensi della precedente programmazione, i limiti di superficie precisati nell'allegato A possono essere superati, per una sola volta, fino al venti per cento purché non si superi la somma delle superfici già concesse.

Art. 9

Criteri di ammissibilità territoriale

1. La localizzazione di esercizi e centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2.000 metri quadrati ed il loro eventuale ampliamento dimensionale o merceologico che comporti un aumento di almeno il cinquanta per cento degli standards urbanistici richiesti, sono proposti con uno strumento urbanistico attuativo. Gli standards urbanistici non possono essere monetizzati; la viabilità di accesso deve tenere conto di un'indagine sui flussi di traffico indotto e le modalità di realizzazione e gestione delle opere di urbanizzazione sono determinate con convenzioni.

2. La localizzazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge in zone omogenee diverse da quelle classificate come D va specificamente prevista nello strumento urbanistico generale.

Art. 10

Concessione e validità di nulla osta

1. La Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della completa documentazione inviata dall'amministrazione comunale, delibera sul rilascio del nulla osta sentito il parere della commissione regionale per il commercio e ne dà comunicazione al Sindaco e al soggetto che ha presentato la domanda.

2. Il nulla osta regionale è seguito dalla accettazione scritta del contenuto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 6, da parte del soggetto che ha presentato la domanda. L'efficacia del nulla osta è sospesa fino alla comunicazione, effettuata per il tramite del Sindaco, dell'accettazione alla Regione.

3. La validità del nulla osta non deve superare il termine di trentasei mesi dalla data del rilascio; la Giunta regionale può concedere una sola proroga, fino ad un massimo di dodici mesi, nei casi di comprovata necessità per ritardi comunque non imputabili al soggetto che ha presentato la domanda; la proroga non può essere concessa per nulla osta già prorogati ai sensi di previgenti disposizioni.

4. La richiesta di proroga deve essere presentata al Sindaco per l'inoltro al Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di sessanta giorni precedenti la scadenza del nulla osta, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di vigenza del nulla osta.

5. I termini di validità del nulla osta vengono sospesi, in pendenza del procedimento giurisdizionale, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato; la Giunta regionale, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, sospende i termini, sulla base della sola verifica dei presupposti.

6. In caso di mancata attivazione ovvero di attivazione inferiore ai due terzi della superficie concessa, la Giunta regionale informata dal Sindaco che dispone adeguate verifiche, provvede a dichiarare la decadenza del nulla osta per la parte non attivata.

7. Le superfici relative a nulla osta decaduti o revocati non rientrano nelle disponibilità di cui all'allegato C per il periodo di validità della programmazione.

Art. 11

Adempimenti procedurali dell'Amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale:

- a) inoltra alla Giunta regionale le domande di nulla osta complete della documentazione richiesta e di quanto previsto dalle lettere b), c) e d);
- b) certifica la conformità urbanistica e l'idoneità della rete viaria;
- c) certifica l'entità dimensionale nell'ipotesi di richiesta del nulla osta per ampliamenti;
- d) limitatamente per gli esercizi e i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati, acquisisce e trasmette alla Regione il motivato parere dei comuni contermini in relazione alla viabilità; il parere deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale, si intende favorevole;
- e) verifica l'ottemperanza di tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta prima del rilascio della autorizzazione;
- f) comunica alla Giunta regionale, previo accertamento, l'attivazione di esercizi o centri commerciali e trasmette copia dei provvedimenti di autorizzazione commerciale ovvero segnala la mancata attivazione nei termini previsti, oppure la cessazione di quelli in attività;

- g) comunica ai comuni insistenti nella stessa area operativa come definita nell'allegato C, l'avvenuto rilascio del nulla osta regionale;
- h) esercita la vigilanza in ordine alla corretta attuazione del contenuto dei nulla osta concessi informandone la Giunta regionale.

Art. 12

Programmazione regionale

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30 del DM 4 agosto 1988, n. 375, la Regione, con cadenza biennale, detta disposizioni di programmazione degli esercizi e dei centri commerciali di cui alla presente legge.

2. Le disposizioni di programmazione di cui al comma 1 restano in vigore fino alla approvazione delle disposizioni per il periodo successivo.

3. Le disposizioni di programmazione contenute negli allegati A, B e C della presente legge sono vigenti fino all'entrata in vigore delle disposizioni di programmazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 1998, presenta al Consiglio una proposta di programmazione basata sui seguenti elementi:

- a) stato di attuazione della presente legge;
- b) dinamica demografica;
- c) evoluzione dell'offerta distributiva;
- d) stima dell'andamento dei consumi.

Art. 13

Indicazioni programmatiche ai comuni e alle province

1. I comuni e le province, nell'ambito delle loro rispettive competenze, adeguano i propri strumenti urbanistici e di programmazione alle previsioni contenute nella presente normativa ed ai criteri di programmazione regionale. I piani comunali e provinciali devono tendere:

- a) ad armonizzare i contenuti del piano del commercio con quelli degli strumenti urbanistici;
- b) a favorire l'insediamento di punti vendita nei centri storici e nei vecchi nuclei abitativi;
- c) a consentire nei centri storici e nelle aree urbane centrali, compatibilmente con la tutela dei valori architettonici e ambientali, un adeguato livello di rinnovamento, qualificazione ed integrazione funzionale delle attività commerciali, al fine di evitare una riduzione della loro capacità attrattiva dovuta alla creazione di centri commerciali periferici;
- d) alla concentrazione territoriale degli esercizi con individuazione di zone commerciali integrate evitando insediamenti isolati di singole unità di vendita.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale per le richieste di nulla osta per nuove aperture, concentrazioni, ampliamenti dimensionali e merceologici o modifiche di nulla osta rilasciati, e relative proroghe di validità temporale, pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge, dichiara la improcedibilità alla ulteriore istruttoria qualora non siano compatibili con le disposizioni della presente legge e degli allegati A, B e C; qualora siano compatibili, la Giunta regionale assegna un termine di centoventi giorni entro il quale il richiedente può presentare le eventuali integrazioni.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:

- a) PCR 15 marzo 1979, n. 789 e ogni atto modificativo e attuativo;
- b) PCR 29 giugno 1989, n. 915 (prov. BL) e ogni atto modificativo e attuativo;
- c) PCR 29 giugno 1989, n. 916 (prov. TV) e ogni atto modificativo e attuativo;
- d) PCR 30 giugno 1989, n. 917 (prov. VE) e ogni atto modificativo e attuativo;
- e) PCR 30 giugno 1989, n. 918 (prov. VI) e ogni atto modificativo e attuativo;
- f) PCR 4-5 agosto 1994, n. 987 (prov. RO) e ogni atto modificativo e attuativo;
- g) PCR 6 marzo 1995, n. 1085 (prov. VR) e ogni atto modificativo e attuativo;
- h) PCR 7 marzo 1995, n. 1108 (prov. PD) e ogni atto modificativo e attuativo.

Art. 15

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 aprile 1997

Galan

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1997, N. 11 RELATIVA A:

**DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI
PROGRAMMAZIONE E DI AUTORIZZAZIONE DELLE
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

**ALLEGATI
A - B - C**

ALLEGATO A
Strutture commerciali - Tipologie

ESERCIZI SINGOLI

- A) "Dettaglio tradizionale", caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 200 metri quadrati per prodotti contingentati; fino a 400 metri quadrati per prodotti non contingentati.
- B) "Medio dettaglio", caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 1.600 metri quadrati.
- C) "Grande dettaglio", caratteristiche:
dotazione merceologica: ogni tabella;
superficie di vendita: fino a 4.000 metri quadrati.
- D) "Grande dettaglio specializzato", caratteristiche:
dotazione merceologica: non contingentato, prevalentemente tabelle XII, XIV;
superficie di vendita: fino a 8.000 metri quadrati con prevalenza tabella XII; fino a 12.000 metri quadrati con prevalenza tabella XIV.

CENTRI COMMERCIALI

- E) "Centro commerciale di Medio dettaglio", caratteristiche:
superficie complessiva di vendita fino a 4.000 metri quadrati;
dotazione commerciale - esercizi di vendita:
- c.1) un esercizio del medio dettaglio (tipo B); merceologia alimentare: tabella VIII ovvero prevalentemente tabella I o Ia;
 - c.2) uno o più esercizi del medio dettaglio (tipo B); merceologia abbigliamento: prevalentemente tabella IX;
 - c.3) un esercizio medio dettaglio (tipo B); merceologia arredamento o "brico": prevalentemente tabelle XII o XIV;
 - c.4) esercizi del dettaglio tradizionale (tipo A); superficie di vendita complessiva: a completamento della superficie massima del centro.
- F) "Centro commerciale Maggiore", caratteristiche:
superficie complessiva di vendita fino a 12.000 metri quadrati;
dotazione commerciale - esercizi di vendita:
- f.1) esercizio del grande dettaglio (tipo C); merceologia alimentare: tabella VIII ovvero prevalentemente tabella I o Ia;
 - f.2) uno o più esercizi del medio dettaglio (tipo B); merceologia abbigliamento: prevalentemente tabella IX;
 - f.3) un esercizio del medio dettaglio (tipo B); merceologia arredamento: tabelle X, XII, XIV;
 - f.4) un esercizio del grande dettaglio (tipo C); merceologia arredamento o "brico": prevalentemente tabelle XII o XIV;
 - f.5) esercizi del dettaglio tradizionale (tipo A); superficie di vendita complessiva: a completamento della superficie massima del centro.

ALLEGATO B**Requisiti per le strutture commerciali**

La concessione dei nulla osta per gli esercizi e le strutture commerciali oggetto della presente normativa è subordinata alla sussistenza dei requisiti stabiliti di seguito:

- I. Per gli esercizi e le strutture commerciali con superficie di vendita superiore a 1.600 metri quadrati, in cui siano presenti merceologie dell'alimentare o dell'abbigliamento:
 - A. area libera: non inferiore al 250 per cento della superficie di vendita;
 - B. area destinata a parcheggio per i clienti (parte dell'area libera): non inferiore al 180 per cento della superficie di vendita e non inferiore al 100 per cento della superficie a destinazione commerciale;
 - C. percorsi veicolari e aree di parcheggio e stazionamento differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi dotati di tabella I, Ia, VIII;

- II. Per gli esercizi e le strutture commerciali con superficie di vendita complessiva fino a 1.600 metri quadrati, in cui siano presenti merceologie dell'alimentare o dell'abbigliamento:
 - A. area libera: non inferiore al 180 per cento della superficie di vendita;
 - B. area destinata a parcheggio per i clienti (parte dell'area libera): non inferiore al 100 per cento della superficie di vendita e non inferiore all'80 per cento della superficie a destinazione commerciale;
 - C. percorsi veicolari e aree di parcheggio e stazionamento differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente a esercizi dotati di tabella I, Ia, VIII;

- III. Per le strutture del non contingentato con dotazione merceologica delle tabelle X, XII, XIII, XIV:

area destinata a parcheggio per i clienti, non inferiore al 100 per cento della superficie di vendita complessiva e non inferiore all'80 per cento della superficie a destinazione commerciale.

ALLEGATO C**1) CONCENTRAZIONI**

Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 lettere F e G, articolo 4, articolo 8 comma 6, forme associative di cui all'articolo 29 2° comma della legge n. 426/1971.

2) PRODOTTI CONTINGENTATI**provincia di Belluno**

anno 1997

nullaosta che non richiedano utilizzazione di superfici derivanti dal contingente;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture:

contingente:

alimentari: fino a 500 metri quadrati;

abbigliamento: fino a 2.000 metri quadrati;

provincia di Padova:

anno 1997

nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell'allegato A e del contingente di seguito specificato;

nessuna nuova apertura;

contingente:

alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;

abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

provincia di Rovigo

anno 1997

nullaosta che non richiedano utilizzazione di superfici derivanti dal contingente;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture:

contingente:

alimentari: fino a 500 metri quadrati;

abbigliamento: fino a 2.000 metri quadrati;

provincia di Treviso

anno 1997

nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell'allegato A e del contingente di seguito specificato;

nessuna nuova apertura;

contingente:

alimentari: fino a 1.500 metri quadrati;

abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

provincia di Venezia

anno 1997

nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell'allegato A e del contingente di seguito specificato;

nessuna nuova apertura;

contingente: alimentari: fino a 1.500 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

provincia di Verona:

anno 1997

nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell'allegato A e del contingente di seguito specificato;

nessuna nuova apertura;

contingente: alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

provincia di Vicenza:

anno 1997

nullaosta esclusivamente per ampliamenti merceologici e dimensionali nei limiti delle tipologie dell'allegato A e del contingente di seguito specificato;

nessuna nuova apertura;

contingente: alimentari: fino a 1.000 metri quadrati;
abbigliamento: fino a 2.500 metri quadrati;

anno 1998

nullaosta anche per nuove aperture, nel limite del contingente residuo

3) PRODOTTI NON CONTINGENTATI

Calcolo dell'indice di sviluppo

Per i prodotti non contingentati l'indice di sviluppo N della rete di vendita riferito ad ogni singola area operativa è determinato dalla superficie di vendita esistente per ogni 1.000 abitanti.

$$N = \text{superficie di vendita} / \text{popolazione} \times 1.000$$

In base ai dati disponibili, relativi alla situazione attuale delle grandi strutture di vendita per ciascuna area commerciale, il valore medio Nm dei metri quadrati di superficie per 1.000 abitanti, calcolato sulle aree che presentano valori significativi, risulta pari a 100 metri quadrati/1000 abitanti.

Gli incrementi di superficie sono concedibili se l'indice ricalcolato con l'aggiunta della nuova superficie richiesta nell'area, N_r , non risulti superiore al valore medio regionale N_m e pertanto se:

$$N_m - N_r \geq 0.$$

LE AREE OPERATIVE

Sulla base di uno studio dell'Osservatorio regionale prezzi e consumi sono state individuate 39 aree operative.

Ogni area operativa insiste all'interno di ogni provincia ed è individuata da un numero che caratterizza negli elenchi successivi tutti i comuni della provincia appartenenti a quell'area operativa.

L'area operativa corrisponde quindi all'insieme dei comuni caratterizzati dallo stesso numero.

Le aree, ed i relativi comuni, vengono di seguito elencate:

PROVINCIA DI BELLUNO			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
13	AGORDO	15	BORCA DI CADORE
13	ALLEGHE	15	CORTINA D'AMPEZZO
13	CANALE D'AGORDO	15	LIVINALONGO DEL COL DI LANA
13	CENCENIGHE AGORDINO	15	SAN VITO DI CADORE
13	COLLE SANTA LUCIA	15	VODO CADORE
13	FALCADE	16	ALANO DI PLAVE
13	GOSALDO	16	ARSIE'
13	LA VALLE AGORDINA	16	CESIOMAGGIORE
13	RIVAMONTE AGORDINO	16	FELTRE
13	ROCCA PIETORE	16	FONZASO
13	SAN TOMASO AGORDINO	16	LAMON
13	SELVA DI CADORE	16	LENTIAI
13	TAIBON AGORDINO	16	PEDAVENA
13	VALLADA AGORDINA	16	QUERO
13	VOLTAGO AGORDINO	16	SEREN DEL GRAPPA
14	BELLUNO	16	SOVRAMONTE
14	CASTELLO LAVAZZO	16	VAS
14	CHIES D'ALPAGO	17	AURONZO DI CADORE
14	FARRA D'ALPAGO	17	CALALZO DI CADORE
14	FORNO DI ZOLDO	17	CIBIANA DI CADORE
14	LIMANA	17	COMELICO SUPERIORE
14	LONGARONE	17	DANTA
14	MEL	17	DOMEGGE DI CADORE
14	PIEVE D'ALPAGO	17	LORENZAGO DI CADORE
14	PONTE NELLE ALPI	17	LOZZO DI CADORE
14	PUCOS D'ALPAGO	17	OSPITALE DI CADORE
14	SAN GREGORIO NELLE ALPI	17	PERAROLO DI CADORE
14	SANTA GIUSTINA	17	PIEVE DI CADORE
14	SEDICO	17	SAN NICOLO' DI COMELICO
14	SOSPIROLO	17	SAN PIETRO DI CADORE
14	SOVERZENE	17	SANTO STEFANO DI CADORE
14	TAMBRE	17	SAPPADA
14	TRICHIANA	17	VALLE DI CADORE
14	ZOLDO ALTO	17	VIGO DI CADORE
14	ZOPPE' DI CADORE		

PROVINCIA DI PADOVA			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
31	BORGORICCO	35	ABANO TERME
31	CAMPOSAMPIERO	35	AGNA
31	LOREGGIA	35	ALBIGNASEGO
31	MASSANZAGO	35	ANGUILLARA VENETA
31	PIOMBINO DESE	35	ARRE
31	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	35	BAGNOLI DI SOPRA
31	SANTA GIUSTINA IN COLLE	35	BATTAGLIA TERME
31	TREBASELEGHE	35	BOVOLENTA
32	CARMIGNANO DI BRENTA	35	CADONEGHE
32	CITTADELLA	35	CAMPO SAN MARTINO
32	FONTANIVA	35	CAMPODARSEGO
32	GALLIERA VENETA	35	CAMPODORO
32	GAZZO	35	CANDIANA
32	GRANTORTO	35	CARTURA
32	SAN GIORGIO IN BOSCO	35	CASALSERUGO
32	SAN MARTINO DI LUPARI	35	CERVARESE SANTA CROCE
32	SAN PIETRO IN GU	35	CONSELVE
32	TOMBOLO	35	CURTAROLO
32	VILLA DEL CONTE	35	DUE CARRARE
33	BAONE	35	GALZIGNANO TERME
33	BARBONA	35	LEGNARO
33	CARCERI	35	LIMENA
33	CASALE DI SCODOSIA	35	MASERA' DI PADOVA
33	CASTELBALDO	35	MESTRINO
33	CINTO EUGANEO	35	MONTEGROTTO TERME
33	ESTE	35	NOVENTA PADOVANA
33	GRANZE	35	PADOVA
33	LOZZO ATESTINO	35	PIAZZOLA SUL BRENTA
33	MASI	35	POLVERARA
33	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	35	PONTE SAN NICOLO'
33	MEGLIADINO SAN VITALE	35	ROVOLON
33	MERLARA	35	RUBANO
33	MONTAGNANA	35	SACCOLONGO
33	OSPEDALETTO EUGANEO	35	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
33	PIACENZA D'ADIGE	35	SAONARA
33	PONSO	35	SELVAZZANO DENTRO
33	SALETTO	35	TEOLO
33	SANTELENA	35	TERRASSA PADOVANA
33	SANT'URBANO	35	TORREGLIA
33	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	35	VEGGIANO
33	URBANA	35	VIGODARZERE
33	VESCOVANA	35	VIGONZA
33	VIGHIZZOLO D'ESTE	35	VILLAFRANCA PADOVANA
33	VILLA ESTENSE	35	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
33	VO	36	ARZERGRANDE
34	ARQUA' PETRARCA	36	BRUGINE
34	BOARA PISANI	36	CODEVIGO
34	MONSELICE	36	CORREZZOLA
34	PERNUMIA	36	PIOVE DI SACCO
34	POZZONOVO	36	PONTELONGO
34	SAN PIETRO VIMINARIO		
34	SOLESIINO		
34	STANGHELLA		
34	TRIBANO		

PROVINCIA DI ROVIGO			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
37	ADRIA	39	ARQUA' POLESINE
37	ARIANO NEL POLESINE	39	BOSARO
37	CORBOLA	39	CANARO
37	LOREO	39	CEREGNANO
37	PAPOZZE	39	COSTA DI ROVIGO
37	PETTORAZZAGRIMANI	39	CRESPINO
37	PORTO TOLLE	39	FIESSO UMBERTIANO
37	PORTOVIRO	39	FRASSINELLE POLESINE
37	ROSOLINA	39	FRATTA POLESINE
37	TAGLIO DI PO	39	GAIBA
38	BADIA POLESINE	39	GAVELLO
38	BAGNOLO DI PO	39	GUARDA VENETA
38	BERGANTINO	39	LENDINARA
38	CALTO	39	LUSIA
38	CANDA	39	OCCHIOBELLO
38	CASTELGUGLIELMO	39	PINCARA
38	CASTELMASSA	39	POSELLA
38	CASTELNOVO BARIANO	39	PONTECCHIO POLESINE
38	CENESELI	39	ROVIGO
38	FICAROLO	39	SAN BELLINO
38	GIACCIANO CON BARUCHELLA	39	SAN MARTINO DI VENEZZE
38	MELARA	39	STIENTA
38	SALARA	39	VILLADOSE
38	TRECENTA	39	VILLAMARZANA
		39	VILLANOVA DEL GHEBBO
		39	VILLANOVA MARCHESANA

PROVINCIA DI TREVISO			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
18	ASOLO	21	MANSUE'
18	CASTELFRANCO VENETO	21	MEDUNA DI LIVENZA
18	CASTELLO DI GODEGO	21	MOTTA DI LIVENZA
18	FONTE	21	ODERZO
18	LORIA	21	ORMELLE
18	RESANA	21	PONTE DI PIAVE
18	RIESE PIO X	21	PORTOBUFFOLE'
18	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	21	SALGAREDA
18	VEDELAGO	21	SAN POLO DI PIAVE
19	CODOGNE'	22	FARRA DI SOLIGO
19	CONEGLIANO	22	FOLLINA
19	GAJARINE	22	MIANE
19	GODEGA DI SANT'URBANO	22	MORIAGO DELLA BATTAGLIA
19	MARENO DI PIAVE	22	PIEVE DI SOLIGO
19	ORSAGO	22	REFRONTOLO
19	SAN FIOR	22	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
19	SAN PIETRO DI FELETTO	23	ARCADE
19	SAN VENDEMIANO	23	BREDA DI PIAVE
19	SANTA LUCIA DI PIAVE	23	CARBONERA
19	SUSEGANA	23	CASALE SUL SILE
19	VAZZOLA	23	CASIER
20	ALTIVOLE	23	ISTRANA
20	BORSO DEL GRAPPA	23	MASERADA SUL PIAVE
20	CAERANO DI SAN MARCO	23	MOGLIANO VENETO
20	CASTELCUCCO	23	MONASTIER DI TREVISO
20	CAVASO DEL TOMBA	23	MORGANO
20	CORNUDA	23	PAESE
20	CRESPANO DEL GRAPPA	23	PONZANO VENETO
20	CROCETTA DEL MONTELLO	23	POVEGLIANO
20	GIAVERA DEL MONTELLO	23	PREGANZIOL
20	MASER	23	QUINTO DI TREVISO
20	MONFUMO	23	RONCADE
20	MONTEBELLUNA	23	SAN BIAGIO DI CALLALTA
20	NERVESA DELLA BATTAGLIA	23	SILEA
20	PADERNO DEL GRAPPA	23	SPRESIANO
20	PEDEROBBA	23	TREVISO
20	POSSAGNO	23	VILLORBA
20	SEGUSINO	23	ZENSON DI PIAVE
20	TREVIGNANO	23	ZERO BRANCO
20	VALDOBBIADENE	24	CAPPELLA MAGGIORE
20	VIDOR	24	CISON DI VALMARINO
20	VOLPAGO DEL MONTELLO	24	COLLE UMBERTO
21	CESSALTO	24	CORDIGNANO
21	CIPARANO	24	FREGONA
21	CIMADOLMO	24	REVINE LAGO
21	FONTANELLE	24	SARMEDE
21	GORGO AL MONTICANO	24	TARZO
		24	VITTORIO VENETO

PROVINCIA DI VENEZIA			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
25	CAVARZERE	29	CEGGIA
25	CHIOGGIA	29	ERACLEA
25	CONA	29	FOSSALTA DI PIAVE
26	CAMPOLONGO MAGGIORE	29	IESOLO
26	CAMPONOGARA	29	MEOLO
26	DOLO	29	MUSILE DI PIAVE
26	FIESSO D'ARTICO	29	NOVENTA DI PIAVE
26	FOSSO'	29	SAN DONA' DI PIAVE
26	PIANIGA	29	TORRE DI MOSTO
26	STRA	30	CAMPAGNA LUPIA
26	VIGONOVO	30	MARCON
27	NOALE	30	MARTELLAGO
27	SANTA MARIA DI SALA	30	MIRA
27	SCORZE'	30	MIRANO
28	ANNONE VENETO	30	QUARTO D'ALTINO
28	CAORLE	30	SALZANO
28	CINTO CAOMAGGIORE	30	SPINEA
28	CONCORDIA SAGITTARIA	30	VENEZIA
28	FOSSALTA DI PORTOGRUARO		
28	GRUARO		
28	PORTOGRUARO		
28	PRAMAGGIORE		
28	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		
28	SANTO STINO DI LIVENZA		
28	TEGLIO VENETO		

PROVINCIA DI VERONA			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
1	AFFI	4	CASTEL D'AZZANO
1	BRENZONE	4	CASTELNUOVO DEL GARDA
1	CAPRINO VERONESE	4	CERRO VERONESE
1	CAVAION VERONESE	4	COLOGNOLA AI COLLI
1	COSTERMANO	4	DOLCE'
1	FERRARA DI MONTE BALDO	4	ERBE'
1	GARDA	4	ERBEZZO
1	MALCESINE	4	FUMANE
1	RIVOLI VERONESE	4	GAZZO VERONESE
1	SAN ZENO DI MONTAGNA	4	GREZZANA
1	TORRI DEL BENACO	4	ILLASI
2	ANGIARI	4	ISOLA DELLA SCALA
2	BEVILACQUA	4	ISOLA RIZZA
2	BONAVIGO	4	LAVAGNO
2	BOSCHI SANT'ANNA	4	LAZISE
2	CASALEONE	4	MARANO DI VALPOLICELLA
2	CASTAGNARO	4	MEZZANE DI SOTTO
2	CERA	4	NEGRAR
2	CONCAMARISE	4	NOGARA
2	LEGNAGO	4	OPPEANO
2	MINERBE	4	PALU'
2	ROVERCHIARA	4	PASTRENGO
2	SAN PIETRO DI MORUBIO	4	PESCANTINA
2	SANGUINETTO	4	PESCHIERA DEL GARDA
2	TERRAZZO	4	RONCO ALL'ADIGE
2	VILLA BARTOLOMEA	4	ROVERE' VERONESE
3	ALBAREDO D'ADIGE	4	SALIZZOLE
3	ARCOLE	4	SAN GIOVANNI LUPATOTO
3	BELFIORE	4	SAN MARTINO BUON ALBERGO
3	CAZZANO DI TRAMIGNA	4	SAN MAURO DI SALINE
3	COLOGNA VENETA	4	SAN PIETRO IN CARIANO
3	MONTECCHIA DI CROSARA	4	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
3	MONTEFORTE D'ALPONE	4	SANT'ANNA D'ALFAEDO
3	PRESSANA	4	SELVA DI PROGNO
3	RONCA'	4	SOMMACAMPAGNA
3	ROVEREDO DI GUA'	4	SONA
3	SAN BONIFACIO	4	SORGA'
3	SAN GIOVANNI ILARIONE	4	TREGNAGO
3	SOAVE	4	TREVENZUOLO
3	VERONELLA	4	VELO VERONESE
3	ZIMELLA	4	VERONA
4	BADIA CALAVENA	4	VESTENANOVA
4	BARDOLINO	4	VIGASIO
4	BOSCO CHIESANUOVA	4	ZEVIO
4	BOVOLONE	5	MOZZECANE
4	BRENTINO BELLUNO	5	NOGAROLE ROCCA
4	BUSSOLENGO	5	POVEGLIANO VERONESE
4	BUTTAPIETRA	5	VALEGGIO SUL MINCIO
4	CALDIERO	5	VILLA FRANCA DI VERONA

PROVINCIA DI VICENZA			
AREA n°	COMUNE	AREA n°	COMUNE
6	ALTISSIMO	10	LASTE BASSE
6	ARZIGNANO	10	LUGO DI VICENZA
6	CHIAMPO	10	MARANO VICENTINO
6	CRESPADORO	10	MONTECCHIO PRECALCINO
6	GAMBELLARA	10	PEDEMONTE
6	MONTEBELLO VICENTINO	10	SALCEDO
6	MONTORSO VICENTINO	10	SARCEDO
6	NOGAROLE VICENTINO	10	THIENE
6	SAN PIETRO MUSSOLINO	10	VALDASTICO
6	TRISSINO	10	VILLAVERLA
6	ZERMEGHEDO	10	ZANE'
7	ASIAGO	10	ZUGLIANO
7	FOZA	11	BROGLIANO
7	GALLIO	11	CASTELGOMBERTO
7	ROANA	11	CORNEDO VICENTINO
7	ROTZO	11	RECOARO TERME
8	BASSANO DEL GRAPPA	11	VALDAGNO
8	CAMPOLONGO SUL BRENTA	12	AGUGLIARO
8	CARTIGLIANO	12	ALBETTONE
8	CASSOLA	12	ALONTE
8	CISMON DEL GRAPPA	12	ALTAVILLA VICENTINA
8	CONCO	12	ARCUGNANO
8	ENEGO	12	ASIGLIANO VENETO
8	LUSIANA	12	BARBARANO VICENTINO
8	MAROSTICA	12	BOLZANO VICENTINO
8	MASON VICENTINO	12	BRENDOLA
8	MOLVENA	12	BRESSANVIDO
8	MUSSOLENTE	12	CALDOGNO
8	NOVE	12	CAMISANO VICENTINO
8	PIANEZZE	12	CAMPIGLIA DEI BERICI
8	POVE DEL GRAPPA	12	CASTEGNERO
8	ROMANO D'EZZELINO	12	COSTABISSARA
8	ROSA'	12	CREAZZO
8	ROSSANO VENETO	12	DUEVILLE
8	SAN NAZARIO	12	GAMBUGLIANO
8	SCHIAVON	12	GRANCONA
8	SOLAGNA	12	GRISIGNANO DI ZOCCO
8	TEZZE SUL BRENTA	12	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
8	VALSTAGNA	12	ISOLA VICENTINA
9	ARSIERO	12	LONGARE
9	LAGIÙ	12	LONIGO
9	MALO	12	MONTECCHIO MAGGIORE
9	MONTE DI MALO	12	MONTEGALDA
9	PIOVENE ROCCHETTE	12	MONTEGALDELLA
9	POSINA	12	MONTEVIALE
9	SAN VITO DI LEGUZZANO	12	MONTICELLO CONTE OTTO
9	SANTORSO	12	MOSSANO
9	SCHIO	12	NANTO
9	TONEZZA DEL CIMONE	12	NOVENTA VICENTINA
9	TORREBELVICINO	12	ORGIANO
9	VALLI DEL PASUBIO	12	POLIANA MAGGIORE
9	VELO D'ASTICO	12	POZZOLEONE
10	BREGANZE	12	QUINTO VICENTINO
10	CALTRANO	12	SAN GERMANO DEI BERICI
10	CALVENE	12	SANDRIGO
10	CARRE'	12	SAREGO
10	CHIUPPANO	12	SOSSANO
10	COGOLLO DEL CENGIO	12	SOVIZZO
10	FARA VICENTINO	12	TORRI DI QUARTESOLO
		12	VICENZA
		12	VILLAGA
		12	ZOVENCEDO

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Indice degli articoli;
- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informativa degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Rilascio del nulla osta
- Art. 3 - Centri commerciali
- Art. 4 - Rivitalizzazione dei centri storici
- Art. 5 - Procedura per le domande di nulla osta
- Art. 6 - Nulla osta regionale
- Art. 7 - Domande concorrenti
- Art. 8 - Criteri di ammissibilità settoriale
- Art. 9 - Criteri di ammissibilità territoriale
- Art. 10 - Concessione e validità di nulla osta
- Art. 11 - Adempimenti procedurali dell'Amministrazione comunale
- Art. 12 - Programmazione regionale
- Art. 13 - Indicazioni programmatiche ai comuni e alle provincie
- Art. 14 - Norme transitorie e finali
- Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza

Procedimento di formazione della legge regionale 29 aprile 1997, n. 11

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 gennaio 1997, n. 3/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 febbraio 1997, dove ha acquisito il n. 268 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 3ª in data 12 febbraio 1997;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 14 marzo 1997, presentandolo all'assem-

blea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;

- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Francesco Piccolo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 marzo 1997, n. 2659;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 marzo 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 aprile 1997, n. 1605/23102, n. , ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 29 aprile 1997, n. 11

- Per le richieste di nulla osta per nuove aperture, concentrazioni, ampliamenti dimensionali e merceologici o modifiche di nulla osta rilasciati e relative proroghe di validità temporale, pervenute entro il **3 maggio 1997**, la Giunta regionale dichiara la improcedibilità alla ulteriore istruttoria qualora non siano compatibili con le disposizioni della l.r. n. 11/1997 e degli allegati A, B e C; qualora siano compatibili, la Giunta regionale assegna un termine di centoventi giorni entro il quale il richiedente può presentare le eventuali integrazioni (art. 14, comma 1, l.r. n. 11/1997).
- Entro il **31 dicembre 1998**, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta di programmazione basata sui seguenti elementi:
 - a) stato di attuazione della presente legge;
 - b) dinamica demografica;
 - c) evoluzione dell'offerta distributiva;
 - d) stima dell'andamento dei consumi.
 (art. 12, comma 4, l.r. n. 11/1997).
- Entro il **31 dicembre di ogni anno**, la Giunta regionale individua i valori da utilizzare ai fini del calcolo degli indici e li pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione; tali valori vengono aggiornati con l'inserimento della quantità di superficie concesse dalla Giunta regionale nel corso dell'anno (art. 8, comma 3, l.r. n. 11/1997).

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per il commercio e i mercati